

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"AGM (Associazione Generazioni Migranti) - APS ETS"

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, da istituirsi ai sensi del D. Lgs.117/2017 l'associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; fino a tale momento l'associazione manterrà la denominazione "AGM (Associazione Generazioni Migranti) - APS".

ART. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in Torino (TO). Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, potrà variare la sede sociale, purché nell'ambito dello stesso

Comune senza che ciò comporti modifica dello statuto. Nei modi di legge, l'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, sedi operative, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero, per meglio svolgere le proprie attività.

ART. 3

(Durata)

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, osservando le disposizioni dettate dallo Statuto.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione si propone di dare opportunità di lavoro, di studio e di formazione, di abitazione, di attività aggregative e culturali, di accompagnamento sociali, di regolarizzazione della posizione giuridica, anagrafica, professionale, partecipazione a campagne e progetti per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente, nonché della diffusione delle competenze digitali, con particolare

attenzione alle fasce deboli, secondo le Leggi vigenti e rivolge la propria attività a cittadini italiani, stranieri appartenenti alla Comunità Europea e/o a Paesi terzi, in stato di bisogno, sia maggiorenni che minorenni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Infine, l'Associazione, per il conseguimento degli scopi statutari, potrà:

- erogare borse di studio e/o lavoro a sostegno dei percorsi formativi e di integrazione dei giovani;
- farsi garante nei progetti di microcredito promossi da terzi nei confronti dei soggetti ai quali normalmente si rivolge, con espressa esclusione dell'attività bancaria;

- stipulare contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalle leggi correnti con Enti pubblici e privati. A tal fine, si potrà avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Piemonte.

L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera i)];

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modifiche, di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera p);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera q);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, c.d. Codice del Terzo Settore [lettera r). L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle alle stesse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrativa delle medesime.

Come attività connesse dell'Associazione si intendono le seguenti attività:

- offrire supporto in termini di assistenza sociale, formativa e sanitaria alle organizzazioni e/o associazioni comunque deputate alla cura, riabilitazione e reinserimento di soggetti amputati o comunque menomati;

Come attività accessorie dell'Associazione si intendono le seguenti attività:

- diffusione della conoscenza degli scopi dell'Associazione attraverso la divulgazione di depliant e di materiale informativo offerto alla popolazione, mirato al reperimento di fondi per l'attuazione degli obiettivi sopra citati;

- attività di "fund raising" e di arruolamento di personale volontario mirato all'attuazione degli obiettivi sopra citati.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

I minorenni possono diventare soci dell'associazione, tramite domanda presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- votare in Assemblea, se iscritti, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti (ove necessario o previsto dalla legge).

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. Essa è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata con avviso pubblico affisso presso la sede o pubblicato nel sito internet dell'associazione o tramite avviso di convocazione fatto pervenire ai soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne il ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea potrà svolgersi per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo non sia attribuita la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si può riunire in audio e/o video conferenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'organo di amministrazione assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente e il Vice Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano

verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di

amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e aderenti tenuto;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi da progetti europei e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 21

(I beni)

Ai sensi dell'articolo 87, comma 7, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, ai fini della

qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo DPR n. 600/1973.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 27

(Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori

sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore» e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 31

(Controversie)

Tutte le eventuali controversie, aventi ad oggetto rapporti associativi, che dovessero venire in essere tra gli associati oppure tra gli associati e l'associazione, i membri del consiglio direttivo, i sindaci ed i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione nell'osservanza dei disposti del d.lgs. n. 28/2010 e delle norme dal medesimo richiamate. Il procedimento di mediazione si svolgerà presso l'Organismo ADR Notariato, il cui Regolamento i soci dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente. Gli associati si impegnano reciprocamente a ricorrere alla mediazione prima di dare avvio a qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.

IN Originale Firmato:

Giulia GUIDA

Riccardo D'AGOSTINO

Sergio DURANDO

Rocco DE PAOLIS

Luca Enrico MASTROCOLA

Alessia PROGLIO

Giada PETTOROSSO

RICCARDO CINQUE